



Fondazione collettiva Swiss Life Invest, Zurigo
(Fondazione)

Regolamento d'organizzazione

Entrata in vigore: 1° gennaio 2021

Indice

Art. 1 Basi

Art. 2 La fondazione

Art. 3 Consiglio di fondazione

- 1 - Elezione
- 2 - Costituzione
- 3 - Sedute
- 4 - Compiti e competenze
- 5 - Adozione di decisioni
- 6 - Diritto d'accesso e rendiconto

Art. 4 Commissioni amministrative

Art. 5 Gestione

Art. 6 Diritto di firma

Art. 7 Ricusazione

Art. 8 Responsabilità

Art. 9 Riservatezza; restituzione dei dossier

Art. 10 Disposizioni finali

Art. 1 Basi

Questo regolamento viene emanato in base agli artt. 2, 9 e 10 dell'atto di fondazione. Esso disciplina l'organizzazione della fondazione nonché la costituzione, la deliberazione, i compiti e i poteri:

- a) del consiglio di fondazione
- b) delle commissioni amministrative
- c) dell'organo di gestione.

Art. 2 La fondazione

- 1- La fondazione costituisce, secondo la legge e le disposizioni regolamentari e del contratto di adesione, un'opera di previdenza gestita separatamente a livello organizzativo e contabile per l'allestimento della previdenza professionale.
- 2- Nel processo, la fondazione è legittimata attivamente e passivamente, ovvero può perseguire in giudizio, presentare ricorso, ed essere chiamata in giudizio.
- 3- La fondazione fornisce al datore di lavoro, all'attenzione delle persone assicurate, il regolamento di previdenza e, almeno una volta all'anno, un certificato personale per ogni persona assicurata. Espleta questo lavoro l'organo di gestione.

Art. 3 Consiglio di fondazione

1- Elezione

L'elezione del consiglio di fondazione è disciplinata in un regolamento elettorale a parte.

2- Costituzione

Il consiglio di fondazione si autocostruisce.

All'inizio del mandato coopera fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente.

I membri del consiglio di fondazione restano in carica per quattro anni. I mandati si estinguono in caso di ritiro dal consiglio di fondazione, di risoluzione del contratto di adesione del datore di lavoro con la fondazione o in caso di risoluzione dell'assicurazione del membro del consiglio di fondazione con la fondazione. In questo caso, il prossimo membro supplente subentra per il resto del mandato. Un membro uscente deve continuare il suo operato fintantoché il suo successore non ha assunto la carica. I membri del consiglio di fondazione sono rieleggibili.

3- Sedute

Le sedute del consiglio di fondazione vengono convocate dal presidente ogni qualvolta si rendano necessarie, tuttavia almeno una volta all'anno.

Inoltre il consiglio di fondazione si riunisce se la maggioranza dei suoi membri o l'organo di gestione lo richiede per iscritto al presidente, indicando i motivi della convocazione della seduta. La seduta dovrà essere convocata tempestivamente.

La convocazione del consiglio di fondazione deve avvenire almeno cinque giorni feriali prima del giorno della seduta. In casi urgenti, questo termine può essere abbreviato. Giorno, orario e luogo della seduta nonché gli oggetti all'ordine del giorno devono essere comunicati al momento della convocazione e i documenti determinanti devono essere trasmessi. La deliberazione in merito a oggetti non all'ordine del giorno può avvenire solo se partecipano tutti i membri del consiglio di fondazione.

La presidenza del consiglio di fondazione è affidata al presidente e, se esso è impossibilitato, al vicepresidente.

I membri dell'organo di gestione partecipano alle sedute del consiglio di fondazione con voto consultivo.

Le sedute possono aver luogo sia sotto forma di riunione fisica, sia tramite conferenze telefoniche o videoconferenze. La decisione in merito alla modalità di svolgimento di una seduta spetta al presidente. In occasione di sedute sotto forma di riunione fisica, il presidente può autorizzare la partecipazione di uno o più membri mediante sistemi di teleconferenza o videoconferenza.

4- Compiti e competenze

Il consiglio di fondazione ha i seguenti compiti inalienabili e irrevocabili:

- a) Alta direzione della fondazione e impartizione delle direttive necessarie
- b) Elezione dell'ufficio di revisione e del perito in materia di previdenza professionale
- c) Definizione dell'organizzazione della fondazione e dei relativi organi, se la legge e l'atto di fondazione non prevedono altre disposizioni
- d) Investimenti
 - Scelta di uno o più fornitori di investimenti collettivi e determinazione delle strategie d'investimento da scegliere
 - Formulazione dei principi d'investimento e disposizioni sulla loro attuazione
 - Emanazione e modifica del regolamento in materia d'investimenti
 - Approvazione di contratti speciali
 - Vigilanza e controllo degli affari in corso
- e) Organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché allestimento della pianificazione finanziaria della fondazione
- f) Nomina e revoca dell'organo di gestione e delle persone a cui è affidata la rappresentanza della fondazione nonché regolamentazione del diritto di firma
- g) Alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione degli affari della fondazione, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni
- h) Approvazione del conto annuale e del rapporto annuale della fondazione nonché scarico ai membri
- i) Scelta della riassicurazione
- j) Decisione in merito a fusione e scioglimento della fondazione nonché presentazione della domanda all'autorità di competenza
- k) Avviso al giudice in caso di eccedenza di debiti.

Il consiglio di fondazione ha la facoltà di istituire un comitato d'investimento i cui compiti e competenze sono stabiliti nel regolamento in materia d'investimenti.

La competenza di decidere in merito alla stipula o alla disdetta di contratti di adesione viene delegata all'organo di gestione.

5- Adozione di decisioni

Il consiglio di fondazione è in particolare competente per la deliberazione in merito alle seguenti operazioni:

- a) Costituzione del consiglio di fondazione
- b) Modifica del presente regolamento d'organizzazione
- c) Emanazione e modifica del regolamento di previdenza
- d) Calcolo annuale dei contributi dei datori di lavoro affiliati a copertura dell'onere amministrativo
- e) Approvazione del conto annuale
- f) Conclusione di contratti con terzi di grande impatto sulla fondazione
- g) Cambiamenti, ampliamenti o limitazioni fondamentali dell'attività della fondazione

- h) Conferimento e revoca di diritti di firma
- i) Avviso al giudice in caso di eccedenza di debiti.

Per le seguenti decisioni è necessaria una maggioranza qualificata di 2/3 dei membri del consiglio di fondazione:

- a) Modifica dell'atto di fondazione
- b) Modifica del presente regolamento d'organizzazione
- c) Nomina dell'offerente o degli offerenti degli investimenti collettivi
- d) Nomina dell'organo di gestione
- e) Scelta della società d'assicurazione sulla vita riassicuratrice

6 - Diritto d'accesso e rendiconto

Diritto d'accesso

Ogni membro del consiglio di fondazione può richiedere di essere informato in merito alle questioni della fondazione. Durante le sedute, i membri del consiglio di fondazione, i membri del comitato d'investimento, se nominato, nonché le persone a cui è stata affidata la gestione sono tenuti a fornire informazioni.

Al di fuori delle sedute, ogni membro può richiedere dalle persone a cui è stata affidata la gestione e dal comitato d'investimento, se nominato, informazioni in merito all'andamento degli affari e, con il consenso del presidente, anche in merito a singoli affari.

Nella misura in cui ciò è indispensabile all'assolvimento di un compito, ogni membro può domandare al presidente che gli siano presentati i libri e gli atti. Se il presidente respinge una domanda di informazione, audizione o consultazione, spetta al consiglio di fondazione decidere in merito. Rimangono riservate regolamentazioni o decisioni del consiglio di fondazione che ampliano il diritto a informazione e consultazione da parte dei membri del consiglio di fondazione.

Rendiconto

A ogni seduta l'organo di gestione e il comitato d'investimento, se nominato, devono informare il consiglio di fondazione in merito all'andamento degli affari e a importanti operazioni. Occorre informare tempestivamente i membri del consiglio di fondazione, per via circolare, in merito a situazioni straordinarie.

Remunerazione

Il consiglio di fondazione definisce l'ammontare della remunerazione da versare ai suoi membri in base alla pretesa e alla responsabilità.

Art. 4 Commissioni amministrative

- 1 - Al momento dell'adesione, ogni datore di lavoro s'impegna a istituire una commissione amministrativa. Le commissioni amministrative si compongono di una rappresentanza del datore di lavoro e di una dei dipendenti secondo le prescrizioni legali (art. 89a cpv. 3 CC).
- 2 - Conformemente alla legge, all'atto di fondazione, al regolamento di previdenza e al contratto di adesione, le commissioni amministrative provvedono al buon andamento delle singole opere di previdenza dei datori di lavoro affiliati alla fondazione. Incombono loro in particolare i seguenti compiti:
 - a) Gestione delle opere di previdenza
 - b) Scelta del piano di previdenza e attuazione dei regolamenti di previdenza
 - c) Informazione delle persone assicurate

- d) Controllo dei pagamenti dei contributi (dei dipendenti e del datore di lavoro) da parte dei datori di lavoro
- e) Elezione dei membri del consiglio di fondazione secondo il regolamento elettorale

- 3 - Le commissioni amministrative rappresentano gli interessi della loro opera di previdenza nei confronti del consiglio di fondazione

Art. 5 Gestione

Il consiglio di fondazione nomina l'organo di gestione, i cui compiti e competenze emanano dal contratto di gestione. Previo consenso del consiglio di fondazione, l'organo di gestione è autorizzato a far espletare singoli o tutti i compiti da terzi.

Art. 6 Diritto di firma

- 1 - Il consiglio di fondazione disciplina e conferisce il diritto di firma. È prevista esclusivamente la firma collettiva a due.
- 2 - Oltre agli aventi diritto di firma già designati dal consiglio di fondazione, l'organo di gestione può definire quali dei suoi organi e quali persone ausiliarie o terzi autorizzati nell'ambito di negozi giuridici abbiano diritto di firma per la fondazione e in quale forma. Esso comunica alla fondazione le persone aventi diritto alla firma. Il diritto alla firma è considerato approvato se non viene rifiutato espressamente dalla fondazione entro 20 giorni dalla trasmissione alla fondazione stessa.

Art. 7 Ricusazione

Tutti gli organi della fondazione sono tenuti a ricusarsi se gli affari da trattare concernono i propri interessi o gli interessi di persone fisiche o giuridiche a essi collegate.

Art. 8 Responsabilità

Le persone a cui è stata affidata l'amministrazione e la gestione degli affari e il controllo della fondazione o dell'opera di previdenza, in particolare i membri delle commissioni amministrative, rispondono personalmente del danno arrecato alla fondazione o all'opera di previdenza intenzionalmente o per negligenza.

Gli attivi delle singole opere di previdenza rispondono degli impegni della fondazione. Non sussiste solidarietà tra le opere di previdenza. È esclusa una più estesa responsabilità della fondazione.

Art. 9 Riservatezza; restituzione dei dossier

Tutti gli organi della fondazione sono tenuti a mantenere il massimo riserbo nei confronti di terzi sui fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della loro funzione.

I dossier devono essere restituiti al più tardi il giorno della cessazione della funzione.

Art. 10 Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore al 1° gennaio 2021 e sostituisce il regolamento precedente.

Il consiglio di fondazione può modificare in qualsiasi momento, con maggioranza qualificata, il presente regolamento.

* * *